



Delibere di Giunta
Numero 271 del 31/10/2024

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
PROCEDURE COMPARATIVE FINALIZZATE ALLE
PROGRESSIONI TRA LE AREE AI SENSI
DELL'ART.13, COMMA 6, DEL CCNL 16.11.2022-
“PROGRESSIONI IN DEROGA TRA LE AREE NEL
PERIODO TRANSITORIO”

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE FINALIZZATE ALLE PROGRESSIONI TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART.13, COMMA 6, DEL CCNL 16.11.2022 -"PROGRESSIONI IN DEROGA TRA LE AREE NEL PERIODO TRANSITORIO"

ART. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Al fine di valorizzare l'esperienza e la professionalità maturate nell'amministrazione di appartenenza, il presente regolamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 52 c.1 bis del D.lgs 165/2001 e dall'art. 13, comma 6 del CCNL 16/11/2022, disciplina i criteri ed il procedimento per l'effettuazione delle procedure valutative finalizzate alle progressioni tra le aree, attivabili fino al 31 dicembre 2025, (c.d. progressioni tra le aree nel periodo transitorio).
2. La progressione tra le aree in deroga (regime transitorio) consiste in un percorso di sviluppo professionale, che prevede il passaggio da un'area a quella immediatamente superiore, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, in favore di una maggiore esperienza maturata dal dipendente nell'area di appartenenza;
3. Le procedure per le progressioni tra le aree , di cui al presente regolamento, sono riservate al personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Pisa.
4. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono fonte per la predisposizione degli avvisi di selezione di cui al successivo articolo 5;
5. Ai fini della definizione del presente regolamento, l'amministrazione ha attivato l'istituto del confronto di cui all'art.5 del CCNL 16.11.2022 concluso in data 13/09/2024

ART. 2

PROGRAMMAZIONE DELLE PROGRESSIONI STRAORDINARIE TRA AREE

1. L'attivazione delle procedure delle progressioni tra le aree straordinarie, di cui al presente regolamento, è contenuta nella delibera G.C. n. 120/2023 e negli atti di programmazione dei fabbisogni di personale: Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, ad oggi confluito nel Piao, di cui alla delibera G.C. n. 57/2024 ;
2. Nel Piao sez. 3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" sono stati previsti indicativamente il numero dei posti da coprire (dall'area degli operatori esperti all'area degli istruttori da ex B a ex C) e i posti da coprire tra le aree (dall'area degli istruttori all'area degli funzionari e elevata qualificazione da ex C a ex D);

ART. 3

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA

Ai fini dell'ammissione alle procedure di progressioni tra le aree in deroga , di cui al presente regolamento, i dipendenti devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati, da esplicitarsi negli avvisi di selezione:

1. essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Pisa, (sia tempo pieno sia a tempo parziale). Il requisito dovrà essere posseduto dal candidato non solo entro il termine di

scadenza della presentazione della domanda di partecipazione, stabilita nell'avviso, ma anche al momento della stipula del contratto individuale di lavoro, conseguente all'eventuale esito positivo della selezione. Sono ammessi i dipendenti assenti dal servizio a vario titolo nel periodo di presentazione delle istanze di partecipazione, o che nel medesimo periodo si trovino in posizione di comando/distacco, aspettativa o congedo. Sono esclusi dalle progressioni tra le aree in deroga i soggetti assunti con qualsiasi altra tipologia di rapporto di lavoro a titolo precario o occasionale o con qualsiasi altra modalità;

2. essere inquadrati nell'area immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione della progressione tra aree;

2. a È possibile partecipare alla selezione **SOLO** nel profilo di attuale appartenenza

3. essere in possesso degli ulteriori requisiti specifici, distinti per aree di inquadramento, contenuti nella Tabella C del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 che si riporta

Tabella C
Tabella di corrispondenza

Progressione tra Aree	Requisiti
da Area degli Operatori all'Area degli Operatori esperti	a) assolvimento dell' obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
da Area degli Operatori esperti all'Area degli Istruttori	a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) assolvimento dell' obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
da Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione.

ART 4

CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA, ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

La procedura di selezione, effettuata in modo comparativo, valuterà per ciascun candidato i seguenti elementi, individuati dall'art. 13 comma 7 del CCNL 2019-2021:

1. esperienza maturata nell'Area di provenienza/appartenenza, anche a tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni;
2. titolo di studio;
3. competenze professionali acquisite.

Ognuno dei suddetti elementi viene valutato con un punteggio la cui somma è pari, al massimo, a 100, avendo ciascun elemento il seguente peso percentuale:

elemento 1) 50%;

elemento 2) 26%;

elemento 3) 24%.

Nel caso in cui la somma dei punteggi di ogni singolo elemento valutato (a, b e c) superi il punteggio massimo conseguibile (rispettivamente 50 punti, 26, punti e 24 punti) la medesima sarà ricondotta a quest'ultimo valore, anche all'interno delle sotto categorie.

Di seguito il punteggio graduato per ogni elemento oggetto di valutazione.

A). Esperienza massimo 30 punti

A1) Esperienza effettiva maturata nell'area e nel profilo di provenienza/appartenenza, o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione (rapporti di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) -**massimo 30 punti**.

Il punteggio verrà attribuito nel seguente modalità:

- Ai candidati verranno assegnati 2 punti per ogni anno di anzianità di servizio maturata solo nell'area immediatamente inferiore o anche superiore e nel profilo di appartenenza **per un massimo di 15 anni**.
- Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio anche con profilo differente da quello di appartenenza al momento della domanda e differente da quello per cui concorre, a tale periodo verrà assegnato un punteggio pari a 1,33 per ogni anno (2/3 di 2 del punteggio pieno per anno).
- Per le frazioni di anno (periodo minimo un mese) il punteggio sarà proporzionato ai mesi prestati.

Il periodo di servizio che costituisce requisito di partecipazione alla procedura NON è considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Esperienza lavorativa non valutabile:

Non saranno valutate :

- esperienze lavorative prestate in co.co.co., somministrazione, prestazioni occasionali, prestazioni lavoro autonomo e comunque qualsiasi prestazioni occasionali
- i periodi di aspettativa con diritto alla conservazione del posto oppure assenza non retribuita con diritto alla conservazione del posto per la quale non maturi l'anzianità di servizio;

- i periodi in cui il dipendente sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari, con l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio oppure di sospensione cautelare per procedimento penale o per misura restrittiva della libertà personale, fatto salvo, in tale seconda ipotesi, un'eventuale sentenza penale di assoluzione per i medesimi fatti che intervenga entro la data di assunzione nell'area superiore; analogamente, in caso di riammissione in servizio per effetto di conciliazione, non sono utili i periodi non lavorati precedenti alla effettiva riammissione, salvo una diversa, espressa previsione contenuta nel verbale di conciliazione medesimo

A2) Colloquio valutativo dell'esperienza maturata nell'area/profilo di appartenenza – massimo 20 punti

La valutazione delle competenze professionali acquisite viene effettuata dalla commissione esaminatrice tramite colloquio valutando le competenze professionali e di ruolo per un massimo di 10 punti e le esperienze e competenze curriculari attinenti di particolare rilevanza per un massimo di punti 10

I criteri per il colloquio saranno decisi dalla commissione esaminatrice

B) Titolo di studio- massimo 26 punti

Il titolo di studio che costituisce requisito di partecipazione alla procedura **NON** è considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'elemento di cui sotto .

Nella valutazione delle lauree/diplomi (ulteriori a quello di accesso), Il titolo di studio attinente viene valutato a punteggio pieno, mentre quello non attinente viene valutato a metà. L'attinenza ha rilevanza solamente per il punteggio da attribuire, non per l'accesso alla procedura. Il candidato può accedere con titolo di studio (laurea) non attinente.

In caso di laurea vecchio ordinamento (V.O.)/laurea magistrale a ciclo unico (es giurisprudenza) , dopo la valutazione per l'accesso, vengono attribuiti tra i punti dei titoli di studio, gli stessi punti della L. Specialistica (punti 7 , vedi pag 6). Ciò in virtù dell'equivalenza delle lauree di vecchio ordinamento/magistrali a ciclo unico (che altrimenti sarebbero penalizzate nel punteggio dei titoli) con le lauree specialistiche (3+2).

I titoli di studio, successivi a quelli di accesso, saranno valutati secondo le due seguenti distinte tabelle:

Passaggio da Area Operatori Esperti a Area Istruttori

TITOLO DI STUDIO		PUNTEGGIO
Diploma rilasciato da un istituto professionale di durata triennale	Equivalenti	7
Diploma di scuola secondaria superiore quadriennale- magistrale/quinquennale (diploma di maturità)		8
Diploma delle Scuole Dirette ai fini speciali istituite ai sensi del D.P.R. n. 162/1982 di durata triennale o Diploma universitario istituito ai sensi della L. n. 341/1990 della medesima durata, equiparato al diploma di laurea triennale (D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004) (Decreto Interministeriale 11 novembre 2011)	Equivalenti	4
Diploma di laurea triennale (D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004)		5
Diploma di laurea specialistica (D.M. 509/1999)		4
Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento universitario	Equivalenti	9
Diploma di laurea magistrale a ciclo unico – 5-6 anni – (D.M. 270/2004)		9
Master Universitario di 1° livello		1
Master Universitario di 2° livello		2
Dottorato di ricerca o Diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)		3

Passaggio da Area Istruttori a Area Funzionari ed Elevata Qualificazione

TITOLO DI STUDIO		PUNTEGGIO
Diploma delle Scuole Dirette ai fini speciali istituite ai sensi del D.P.R. n. 162/1982 di durata triennale o Diploma universitario istituito ai sensi della L. n. 341/1990 della medesima durata, equiparato al diploma di laurea triennale (D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004) (Decreto Interministeriale 11 novembre 2011)	Equivalenti	5
Diploma di laurea triennale (D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004)		8
Diploma di laurea specialistica (D.M. 509/1999)		7
Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento universitario	Equivalenti	15
Diploma di laurea magistrale (D.M. 270/2004)		15
Master Universitario di 1° livello		1
Master Universitario di 2° livello		2
Dottorato di ricerca o Diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)		4

C) Competenze professionali – massimo **24 punti**.

➤ C.1 Valutazione della performance max 9 punti

Con riferimento all'ambito relativo alla valutazione della performance verranno prese in considerazione le valutazioni degli anni 2023 – 2022 – 2021.

Qualora non siano disponibili verranno prese in considerazione le ultime tre valutazioni degli ultimi 5 anni (2019 – 2023)

Essendo cambiata negli anni la tipologia delle schede di valutazione della performance si specifica che:

- Per gli anni 2019 e 2020 si prende il totale della valutazione, cioè 100 punti dedotti gli obiettivi di Ente (come da regolamento della performance: meno 5 punti per i dipendenti);

- Per l'anno 2021 il voto massimo espresso nella scheda è pari a 95 per i dipendenti;
- Le valutazioni individuali dei dipendenti verranno rapportate a 100 a fine di rendere omogeneo il dato.

Le valutazioni dei dipendenti effettuate da altri Enti saranno rapportate a 100 al fine di rendere omogeneo il dato.

Verranno poi attribuiti per ogni valutazione annuale se afferente alle fasce di merito di cui alla tabella successiva i seguenti punti:

Fascia di valutazione annua	Punteggio attribuito per ogni anno
Da $\geq 85 \leq 90$	1
Da $> 90 \leq 95$	2
Da $> 95 \leq 100$	3

➤ C.2 Formazione e competenze linguistiche ed informatiche

C2.1 Corsi di formazione massimo 5 punti (diversi da quelli che hanno portato al conseguimento delle certificazioni di cui al successivo punto 2 e punto 3), riconosciuti e certificati con attestato di superamento di prova finale rilasciato da enti e organismi purché attinenti alla professionalità da ricoprire. Non saranno valutati i corsi obbligatori.

Minimo di ore: 6 e multipli di 6 ore.

6 ore = 1 punto

12 ore = 2 punti

oltre 12 ore = 3 punti

C2.2 Competenze linguistiche massimo 3 punti certificate con attestato di superamento di prova finale rilasciato da enti o organismi pubblici o privati riconosciuti:

Punteggio per la certificazione delle competenze linguistiche (secondo il sistema di classificazione europea QCER)

B1/B2= 2

C1/C2= 3

Il punteggio attribuibile è fino ad un massimo di 3 punti

C2.3 Competenze informatiche massimo 3 punti certificate con attestato di superamento di prova finale rilasciato da enti o organismi pubblici o privati riconosciuti:

Punteggio per la certificazione delle competenze informatiche (secondo i sistemi di classificazione ECDL, EIPASS o equivalenti)

Il punteggio attribuibile da un minimo di 1 fino ad un massimo di 3 punti in base al livello conseguito

Si tiene conto della formazione svolta e delle competenze linguistiche e informatiche acquisite negli ultimi 15 anni antecedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda.

Il punteggio massimo conseguibile nell'ambito "Formazione e competenze linguistiche ed informatiche" è di 11 punti

➤ **C.3 Abilitazioni professionali**

Per l'abilitazione professionale attinente alla professionalità oggetto della candidatura sono assegnati **4 punti**

Le commissioni valuteranno l'attinenza delle competenze professionali, ove prevista, in relazione alla famiglia o macro-area professione per la quale è stata presentata domanda di partecipazione alla procedura di progressione cd "verticale" e ai contenuti del relativo avviso/bando.

ART. 5

AVVISO DELLA SELEZIONE COMPARATIVA

1. La procedura di selezione comparativa sarà unica. Gli avvisi di selezione, approvati dal dirigente al personale, saranno suddivisi per area: n.1 avviso dall'area degli operatori esperti all'area degli istruttori (per profili amministrativo e tecnico) e n. 1 avviso dall'area degli istruttori all'area dei funzionari e elevata qualificazione (per profili: amministrativo, vigilanza, tecnico e servizi educativi).

2. L'avviso deve contenere per ogni selezione:

- Il numero dei posti messi a selezione, l'area di inquadramento, il profilo professionale e il trattamento economico annuo lordo dei posti per i quali viene effettuata la selezione;
- i requisiti generali e specifici per l'ammissione dei candidati alla procedura selettiva;
- il richiamo alle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs n. 165/2001;
- l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del l'art 13 del regolamento UE n. 679/2016 ,
- il termine e le modalità di presentazione della domanda di ammissione;
- l'indicazione di tutti i titoli/documenti da presentare per la valutazione dei titoli;
- l'indicazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi dei titoli e per il colloquio;
- indicazione dei criteri che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;

ART 6

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

1. L'avviso di selezione deve essere pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio del Comune di Pisa e sul sito istituzionale del Comune di Pisa, nella sezione "Bandi di concorso", selezioni interne.
2. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione sarà stabilito tra i 10 e 30 giorni negli appositi bandi.
I termini per la presentazione delle domande decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale del l'Ente. Qualora il termine scada **in** giorno festivo o non lavorativo per l'Ente, esso s'intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo

ART.7

PROROGA - RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'AVVISO

3. E' facoltà dell'amministrazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione per motivate esigenze. Di tale provvedimento viene data pubblicità secondo le modalità di cui all'art. 6
4. E' facoltà dell'amministrazione procedere alla riapertura del termine fissato nell'avviso per la presentazione delle domande per motivate esigenze. L'eventuale riapertura dei termini sarà pubblicato con le modalità di cui all'art. 6

ART. 8

TRASMISSIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di ammissione alla selezione , redatta on line, deve essere inoltrata all'Amministrazione **esclusivamente con la seguente modalità**, *pena l'inammissibilità* della domanda:

- per via telematica on line: mediante accesso web alla pagina che sarà indicata nell'avviso

Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno indicato nell'avviso .

Le domande spedite prima della pubblicazione dell'avviso oppure pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato sono inammissibili.

Per presentare l'istanza il richiedente deve essere in possesso di credenziali SPID/CIE.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande di partecipazione al concorso rispetto a quella telematica prevista.

La domanda di partecipazione on-line è redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi o ad altre cause non imputabili alla stessa Amministrazione, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi o disservizi, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445 devono essere circostanziate e contenere tutti gli elementi utili alla valutazione ed ai successivi controlli, e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci;

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare oltre il possesso dei requisiti previsti dall'avviso anche i titoli che saranno oggetto di valutazione da parte della commissione

ART.9

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

1. L'ufficio personale, decorso il termine di presentazione delle domande di partecipazione, mediante esame istruttorio delle domande ricevute, effettuerà la verifica del possesso dei requisiti e dell'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente regolamento e dall'avviso.

2. Completata l'istruttoria di cui sopra, sarà effettuata l'ammissione con riserva dei candidati sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione mediante determina adottata dal dirigente al personale. L'elenco degli ammessi e dei non ammessi sarà portato a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Pisa.

ART. 10

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione Esaminatrice è nominata con determina del Dirigente del Personale
2. E' composta dal presidente (nominato tra i dirigenti interni o esterni dall'amministrazione) e da membri non superiore a 4, esperti negli ambiti degli inquadramenti oggetto delle selezioni (esterni o interni all'amministrazione). Almeno un componente della commissione deve essere di sesso femminile (art. 57 del D.lgs 165/2001)
3. Le funzioni del segretario di commissione sono svolte da un dipendente inquadrato nell'area non inferiore a quella degli istruttori;
4. Possono essere nominati anche i membri supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti della commissione con il compito di surrogare gli effettivi in caso di impedimento o in caso di dimissioni. In questi caso i membri supplenti proseguiranno fino al termine delle operazioni di selezione mantenendo la validità delle operazioni già svolte in precedenza.
5. I componenti della commissione devono dichiarare

-Di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, di non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentate sindacale o designato da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35 D.lgs 165/2001) ;

-Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione previsti nel titolo II, capo I del codice penale (art. 35 D.lgs 165/2001);

- non avere, direttamente o per parte del coniuge rapporti di parentela, di affiliazione entro il IV grado e di non essere convivente o commensale abituale (art. 51 c.p.c.);
- Di non avere, anche per parte del coniuge o convivente, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito (art. 51 c.p.c);
- Di non essere o non essere stato, anche per parte del coniuge o convivente, tutore, curatore, procuratore o agente (art. 51 c.p.c);
- Che non sussistono abituali situazioni di collaborazione professionale, con comunanza d'interessi economici o di vita particolare intensità, avente i caratteri della sistematicità, continuità tali da dar luogo a sodalizio professionale (Delibera ANAC 25 del 15/01/2020);
- Che non esiste alcun rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico ed una indubbia connotazione fiduciaria (ANAC 253/2023);
- Che non esiste alcun vincolo di amicizia o assiduità nei rapporti (personale, scientifici, lavorativi e di studio) in misura tale che possa determinare anco solo il dubbio di un sostanziale turbamento del principio d'imparzialità (ANAC decreto n. 353/2023);

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i componenti della commissione e dal segretario in occasione della prima riunione subito dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati;

Ai membri della commissione (per coloro che hanno diritto) spetterà un compenso i cui importi sono stabiliti secondo la seguente tabella :

n. candidati	Importo base	Prova 1	Titoli	Importo totale
Inferiore a 50	206,58	103.29	+20% quota base 41,31	351,18
Da 51 a 100	309,87	154.94	+20% quota base 61,97	526,78
Da 101 a 500	413,16	206.58	+20% quota base 82,63	702,37
Da 501 a 1000	774.68	413.16	+20% quota base 161,90	1.349,74
oltre 1000	929.62	516.46	+20% quota base 185,92	1.632,00

ART. 11 ATTIVITA' SVOLTE DALLA COMMISSIONE

1. Alla prima riunione la commissione accerta la regolarità della propria costituzione e dichiara che non esistono casi di incompatibilità sopra citati dopo aver preso visione dei nominativi dei candidati.
Successivamente:
-prende atto del regolamento delle progressioni tra aree in deroga e dell'avviso di selezione;
-definisce i criteri per il colloquio e le date per il colloquio
- definisce i criteri per l'attribuzione dei punteggi dei titoli
-stabilisce termini entro il quale si conclude la selezione
2. La commissione, nelle successive sedute, ricevute le domande di partecipazione da parte dell'ufficio personale con tutta la documentazione necessaria, effettuerà la valutazione dei titoli indicati nella domanda di partecipazione dei candidati , sulla base dei punteggi previsti dall'art 4. I punteggi dei titoli attribuiti a ciascun candidato saranno resi noti ai candidati mediante la loro pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Pisa nella sezione selezioni interne "progressioni tra aree" prima dell'effettuazione dei colloqui individuali.
3. Per il colloquio individuale la commissione valuterà le competenze professionali e di ruolo e le esperienze e competenze curriculari attinenti di particolare rilevanza.
Al termine dei lavori di competenza, la Commissione Esaminatrice dovrà trasmettere al Dirigente al Personale tutta la documentazione inerente le attività espletate per le successive attività di competenza
L'esito del colloquio sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Pisa nella stessa sezione in cui è stato pubblicato l'avviso di selezione.

ART.12
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato, sommando i punteggi riportati nella valutazione dei titoli e del colloquio . In caso di parità, costituirà titolo di preferenza la maggior anzianità di servizio nell'area di inquadramento immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione, in subordine la maggiore anzianità di servizio presso l'ente. In caso di ulteriore parità , la preferenza sarà attribuita al candidato con minore anzianità anagrafica.
2. La graduatoria finale di merito è approvata, con determinazione del dirigente al personale, previa verifica di tutta la documentazione inviata dai candidati e dichiarata nella domanda di partecipazione.
3. Le rinunce all'assunzione dovranno intervenire da parte dei candidati prima dell'approvazione della graduatoria finale.
4. Non è ammesso lo scorrimento di graduatoria relativa ad idonei per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a selezione.

ART.13
ATTRIBUZIONE POSTI IN MANCANZA DI CANDIDATI NELLE SINGOLE GRADUATORIE

1. Se non si distribuiscono tutti i posti relativi ai diversi profili, per primo, si attribuiscono a uno degli altri profili della stessa area di selezione.
Se i profili della stessa area sono più di 2, i posti avanzati saranno attribuiti secondo questo ordine: 1) tecnici, 2) amministrativi 3) vigilanza 4) educativo

ART.14
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. Il rapporto di lavoro con i vincitori sarà costituito e regolato da un contratto individuale, redatto in forma scritta secondo le previsioni del CCNL nel tempo vigente.
2. L'assunzione è, comunque, subordinata alla concreta possibilità, da parte dell'Amministrazione, di costituire i relativi rapporti di lavoro in base alle disposizioni di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto, relative al personale degli Enti Locali.
3. I vincitori delle procedure selettive di cui al presente Regolamento sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova, in analogia a quanto previsto dall'art. 15, c. 2, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 per le progressioni verticali con procedura ordinaria.

ART. 15
DISPOSIZIONE DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge e contrattuali vigenti con riferimento altresì al regolamento DPR 82/2023 e del Regolamento concorsi del comune di Pisa, per quanto compatibile.
2. Ogni ulteriore disposizione di dettaglio, relativa alla procedura della selezione comparativa, non espressamente prevista nel presente regolamento, sarà contenuta in specifico avviso.